

Puglia - Reg. reg. 18-4-2012 n. 8

Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate D.Lgs. n. 152/2006, art. 99, comma 2. L.R. 21 ottobre 2008, n. 27, art. 1, comma 1, lettera b).

Pubblicato nel B.U. Puglia 20 aprile 2012, n. 58.

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L.R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la Delib.G.R. n. 729 del 16 aprile 2012 di adozione del Regolamento;

Emana

Il seguente Regolamento:

## CAPO I

### Disposizioni generali

#### Art. 1 Finalità.

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 99, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 185 del 12 giugno 2003 (nel seguito D.M. 185/03) ed in adempimento a quanto previsto dalla legge regionale n. 27 del 21 ottobre 2008, all'art. 1, comma 1, lett. b), detta norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo di acque reflue depurate.

2. La tutela quantitativa delle risorse idriche, ai sensi dell'art. 95, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06, "concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile".

3. Il presente Regolamento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di qualità tramite le misure di intervento individuate dal Piano regionale di Tutela delle Acque (nel seguito PTA), previsto nell'art. 121 del D.Lgs. n. 152/06. Si tratta di misure volte a:

- a) tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche;
- b) riduzione dei prelievi dalle acque superficiali e sotterranee;
- c) riduzione degli impatti sui corpi idrici recettori.

4. Il trattamento depurativo (affinamento) che rende le acque idonee al riutilizzo è una misura che, garantendo la disponibilità di una risorsa alternativa, può contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 3 lettere b) e c). Ove detta misura sia individuata dal PTA come necessaria al perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, ai sensi della legge regionale n. 28/1999, così come modificata dalla legge regionale n. 27/2008, il servizio di affinamento costituisce parte integrante del Servizio Idrico Integrato (nel seguito SII).

5. Il PTA della Regione Puglia definisce un primo elenco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane destinabili al riutilizzo; si tratta di impianti già esistenti, in fase di realizzazione od adeguamento e di impianti oggetto di proposta di realizzazione, secondo quanto previsto nel programma di misure dello stesso PTA. Per ciascuno di detti impianti il PTA indica la valenza del recupero e riutilizzo ai fini del perseguimento di obiettivi di qualità ambientale. È da considerarsi prioritario l'avvio all'esercizio degli impianti già esistenti.

6. Gli impianti elencati nel PTA, unitamente a quelli successivamente progettati o realizzati al medesimo scopo, devono rispettare quanto previsto dal D.M. 185/03 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni del presente Regolamento. Gli impianti destinati al "riutilizzo ambientale" di cui al successivo art. 7, in termini di limiti di emissione allo scarico, devono rispettare quanto previsto nel PTA e successivi aggiornamenti.

## Art. 2 Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento, ad integrazione di quanto riportato nell'art. 74 del D.Lgs. n. 152/06, si intende per:

- a) recupero: riqualificazione di un'acqua reflua, mediante adeguato trattamento depurativo (affinamento) finalizzato a renderla adatta alla distribuzione per specifici riutilizzi;
- b) impianto di recupero: le strutture (stazioni) destinate al trattamento depurativo di cui alla lettera a), incluse le eventuali strutture di equalizzazione e di accumulo delle acque reflue recuperate presenti all'interno dell'impianto, prima dell'immissione nella rete di distribuzione delle acque reflue recuperate;
- c) rete di distribuzione: le strutture destinate all'erogazione delle acque reflue recuperate, incluse le eventuali strutture per la equalizzazione e accumulo dei reflui recuperati, diverse da quelle di cui alla lettera b) e le eventuali stazioni per l'ulteriore trattamento, site all'esterno dell'impianto di recupero;
- d) riutilizzo: impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualità per specifica destinazione d'uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea o derivante da rete idrica di approvvigionamento di acqua potabile;
- e) Piano di Gestione: documento di gestione del singolo sistema atto al recupero e riutilizzo delle acque reflue e comprensivo di impianto di affinamento, condutture, vasche di raccolta delle acque affinate, sistema di collettamento e distribuzione delle acque da riutilizzare.

## Art. 3 Politiche e strumenti per la promozione e l'incentivazione del riutilizzo.

1. La Regione Puglia, sentiti i soggetti istituzionali competenti, attiva politiche di sostegno finalizzate alla promozione ed attuazione del riutilizzo delle acque reflue recuperate sul territorio regionale.

2. Gli atti di indirizzo e le politiche di sostegno avranno come obiettivi e misure:
- a) apportare vantaggi diretti in termini di risparmio quantitativo ed indiretti in termini di minor impatto qualitativo dei reflui comunque rilasciati nell'ambiente;
  - b) migliorare l'equilibrio del sistema idrico;
  - c) attivare azioni e contributi per l'informazione e la formazione finalizzate:
    - 1) al corretto uso della risorsa;
    - 2) alla sensibilizzazione dell'utenza al risparmio attraverso la pratica del riuso, sottolineando le ricadute positive di tale pratica, anche mediante la promozione di azioni dimostrative e l'organizzazione di forum estesi a tutte le parti sociali ed ai soggetti a vario titolo interessati;
  - d) attivare contributi finanziari per la realizzazione delle opere necessarie al riutilizzo;
  - e) promuovere accordi di programma tra la Regione ed i Gestori degli impianti di recupero delle acque reflue ed i Gestori delle reti di distribuzione, al fine di prevedere agevolazioni ed incentivazioni al riutilizzo del refluo depurato attraverso:
    - 1) contributi finanziari per l'elaborazione dei Piani di Gestione;
    - 2) incentivi e agevolazioni tariffarie a sostegno dell'utilizzo del refluo depurato nei casi in cui è prioritario l'obiettivo del risparmio idrico;
    - 3) contributi al soggetto gestore della rete di distribuzione;
    - 4) contributi al soggetto gestore dell'impianto di recupero.

## CAPO II

### Piano di gestione del sistema di riutilizzo delle acque reflue recuperate

#### Art. 4 Predisposizione del Piano di Gestione.

1. Per singoli impianti di depurazione o gruppi di impianti di depurazione, con carico superiore a 2000 Abitanti Equivalenti (AE), per i quali la Regione abbia stabilito il recupero della risorsa idrica previa verifica della fattibilità tecnico-economica, il riutilizzo delle acque reflue è attuato attraverso la predisposizione di un "Piano di Gestione del sistema di riutilizzo delle acque reflue recuperate" (di seguito Piano di Gestione).

2. La redazione del Piano di Gestione è a cura:

- a) della Regione, per il tramite di un'apposita Struttura istituita presso il Servizio preposto alla attuazione degli obiettivi e delle misure del PTA, nel caso di impianti per i quali il PTA e successivi aggiornamenti riconoscano nel riutilizzo una specifica valenza ai fini del perseguimento di obiettivi di qualità ambientale (parte integrante del SII), ad eccezione degli impianti di cui alla successiva lettera b);
- b) del Soggetto gestore dell'area interessata, se presente, o della Regione per il tramite degli Enti strumentali, nei casi di riutilizzo ambientale;
- c) dei soggetti gestori degli impianti di recupero in tutti gli altri casi.

3. Nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma 2, la Regione, nella redazione del Piano di Gestione, assicura il coinvolgimento e coordinamento degli Enti Locali territorialmente competenti, dei Consorzi e delle categorie a vario titolo interessate al riutilizzo, i quali garantiscono la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie alla redazione ed all'eventuale aggiornamento del Piano di Gestione, come previsto nell'Allegato 7 al presente Regolamento.

4. Nei casi di cui ai punti b) e c) del precedente comma 2:

- a) il soggetto preposto alla redazione del Piano di Gestione lo trasmette alla Regione, completo in ogni sua parte secondo le indicazioni di cui al successivo art. 5, in forma cartacea e su supporto informatico;
- b) il Piano di Gestione è approvato dalla Regione Puglia entro i tre mesi successivi alla sua trasmissione.

5. Il Piano di Gestione è trasmesso dalla Regione Puglia alla Autorità competente per territorio al rilascio di concessioni di derivazione di acque pubbliche, ai fini di quanto previsto all'art. 15 del presente Regolamento, ed alla Autorità di Bacino della Puglia al fine di trarne le informazioni necessarie a rimodulare, qualora necessario, i termini del bilancio idrico regionale.

6. Per gli impianti non indicati dal PTA, i soggetti interessati al recupero comunicano alla Regione Puglia il proprio intendimento all'effettuazione del riutilizzo.

7. La comunicazione di cui al precedente comma 6 è accompagnata:

- a) da una relazione di sintesi, a firma di un tecnico abilitato, che descriva le modalità operative del riutilizzo, indicando le caratteristiche tecniche dell'impianto e di tutte le opere accessorie (impianto di sollevamento, vasche di equalizzazione e accumulo, collettamenti e rete di distribuzione), ed il previsto piano di monitoraggio;
- b) dal quadro economico dell'intervento e da una valutazione costi-benefici a garanzia della sostenibilità dell'intervento stesso.

8. La Regione Puglia si esprime, sulla proposta contenuta nella comunicazione di cui al comma 6, in linea con le politiche e gli indirizzi di riutilizzo delle acque reflue di cui al precedente art. 3, entro i successivi tre mesi.

9. La comunicazione e la documentazione previste nei precedenti commi 6 e 7 sono contestualmente trasmesse alle Autorità competenti ad esprimersi sull'assoggettabilità dell'intervento alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza.

10. Le Autorità in questione si esprimono entro gli stessi termini previsti dal comma 8.

11. Acquisito il parere conforme della Regione e delle Autorità di cui al comma 10, il Soggetto preposto provvede alla redazione del Piano di Gestione.

#### Art. 5 Contenuti del Piano di Gestione.

1. Il Piano di Gestione definisce il quadro di riferimento per il riutilizzo delle risorse idriche rese disponibili dal recupero delle acque reflue.

2. Il Piano di Gestione riporta una dettagliata descrizione delle caratteristiche dell'intera filiera del recupero e riutilizzo e, in particolare:

- a) i soggetti responsabili della gestione e del controllo delle diverse fasi della filiera (trattamento, accumulo, distribuzione, utilizzo);
- b) le caratteristiche delle acque reflue prima del trattamento di recupero, attestate da rapporti di analisi chimica e batteriologica relativi all'ultimo anno, che dimostrino il rispetto dei limiti di emissione degli scarichi di cui all'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e di quanto riportato nelle schede tecniche degli agglomerati allegati al PTA.

- c) la verifica dell'idoneità dei reflui da recuperare, indicando l'eventuale presenza di elementi limitanti tali da impedirne l'impiego in determinati contesti o per determinati usi;
- d) la verifica che i reflui da recuperare non derivino da cicli produttivi contenenti sostanze pericolose di cui alla Tabella 3A dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. n. 152/06;
- e) la eventuale definizione, da parte del gestore del sistema di raccolta reflui, di un protocollo di accettazione per il rilascio dell'autorizzazione all'allaccio di nuove utenze, al fine di preservare la riutilizzabilità della risorsa;
- f) la localizzazione dell'impianto di recupero nel sistema di coordinate WGS 1984 UTM 33N;
- g) l'indicazione del recapito alternativo al riutilizzo, da definire ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento;
- h) le caratteristiche tecniche dell'impianto di affinamento utilizzato per il recupero delle acque reflue;
- i) eventuali punti e modalità di mescolamento tra il refluo recuperato e la risorsa idrica grezza non potabile;
- j) la portata delle acque trattate nell'impianto di affinamento (misurazione della portata media giornaliera e delle portate medie mensili) rispetto a quelle depurate;
- k) le indicazioni sulle destinazioni d'uso previste per le acque recuperate;
- l) il sistema di adduzione e distribuzione (sono da rispettare comunque tutte le prescrizioni previste nell'art. 11 del presente Regolamento);
- m) il conto economico degli investimenti e della gestione del sistema di recupero e riutilizzo;
- n) il sistema dei controlli sulla filiera di recupero e riutilizzo, da riportare in un Piano di Monitoraggio e Controllo redatto secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 4 del presente Regolamento e che specifichi:
  - 1) il sistema dei controlli sulle acque in uscita dall'impianto di recupero, distinguendo tra controlli di conformità ed autocontrolli;
  - 2) i controlli sulla rete di distribuzione;
  - 3) il monitoraggio di verifica degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo;
  - 4) i soggetti preposti alla esecuzione dei controlli;
  - 5) la frequenza e le modalità di registrazione dei controlli;
  - 6) le modalità di comunicazione dell'esito dei controlli;
- o) il piano operativo di sicurezza e intervento per la gestione delle emergenze (es. fuori norma), che deve riportare:
  - 1) sistemi di controllo automatici e non, dei fuori norma;
  - 2) sistemi di scarico e di accumulo d'emergenza;
  - 3) sistemi di blocco automatico e non, della distribuzione;
  - 4) procedure e tempistiche di comunicazione e segnalazione dei fuori norma agli Enti autorizzatori, all'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (di seguito ARPA), ai Gestori della rete e agli utenti interessati;
  - 5) sistemi di monitoraggio per la verifica della cessata emergenza;
  - 6) eventuali sistemi alternativi atti a garantire il soddisfacimento della domanda di risorsa nel caso di interruzione dell'erogazione delle acque recuperate.

3. Nel caso in cui sia previsto il riutilizzo a fini irrigui od ambientali, il Piano di Gestione, in aggiunta alle indicazioni di cui al precedente comma 2, è corredato da relazioni specialistiche redatte da agronomo, perito agrario o agrotecnico e da un geologo, iscritti ai rispettivi albi professionali, o da Enti, Istituzioni e Agenzie Regionali competenti in materia, riportanti informazioni di dettaglio e relative mappature riferite, per quanto di competenza, ai seguenti aspetti:
- a) pedologia dell'area e proprietà idrauliche dei suoli (classificazione dei suoli, spessore, permeabilità, capacità di campo, bilancio idrico nel suolo ed individuazione della aliquota di infiltrazione, ecc.);
  - b) condizioni climatiche locali (regime termo-pluviometrico medio riferito all'ambito locale);

- c) caratteristiche geomorfologiche e idrografiche dell'area;
- d) idrogeologia dell'area con particolare riferimento alla profondità di rinvenimento di eventuali acquiferi, alla modalità di alimentazione e deflusso degli stessi ed alla descrizione delle proprietà idrauliche dell'insaturo;
- e) l'indicazione delle eventuali aree di rispetto e di salvaguardia previste dal PTA;
- f) nel caso di riutilizzo ambientale le caratteristiche generali dell'ambiente recettore delle acque trattate (con eventuali peculiarità floro-faunistiche da salvaguardare), nonché le eventuali risultanze di Valutazione di Incidenza e Valutazione di Impatto Ambientale.

4. Nel caso di riutilizzo a fini irrigui, il Piano di Gestione, in aggiunta agli aspetti di cui ai precedenti commi 2 e 3, evidenzia:

- a) l'inquadramento catastale con la delimitazione delle aree interessate, con le informazioni sul titolo di possesso (proprietà pubbliche o private) e l'eventuale presenza di concessioni di derivazione di acque pubbliche a servizio del comprensorio irriguo;
- b) le colture presenti e le loro caratteristiche in termini di idroesigenza, tempi e modalità di irrigazione;
- c) l'elencazione delle fonti di approvvigionamento convenzionali di risorsa idrica destinata alle utenze irrigue;
- d) il programma annuale di utilizzo della risorsa con l'indicazione del fabbisogno di risorsa idrica da parte delle utenze irrigue in termini di volumi e portate. Il fabbisogno è espresso su base mensile ed è riferito all'intera stagione irrigua;
- e) la tipologia del sistema di irrigazione (sono da rispettare tutte le prescrizioni dell'art. 12 del presente Regolamento e, ove applicabili, le indicazioni contenute nel Codice di Buona Pratica Agricola);
- f) l'indicazioni sulle possibili limitazioni d'uso del territorio e sulla suscettività di determinati terreni o colture all'irrigazione con acque aventi le caratteristiche previste;
- g) le indicazioni sull'eventualità di modificare alcuni valori limite dei parametri chimico-fisici indicati nella Tabella 2 dell'Allegato 1 al presente Regolamento, in funzione delle caratteristiche specifiche delle colture praticate o dei terreni irrigati, nonché sugli eventuali accorgimenti tecnici attuabili al fine di rendere tale refluo riutilizzabile;
- h) i sistemi adottati per compensare gli eventuali sbilanciamenti delle portate di recupero e di riutilizzo, ivi compresi invasi, accumuli, scarichi alternativi o riutilizzi alternativi a quello irriguo tecnicamente ed economicamente fattibili e possibilmente di facile e rapida attuazione (sono da rispettare comunque tutte le prescrizioni previste nell'art. 13 del presente Regolamento).

5. Nel caso di riutilizzo in ambito industriale, il Piano di Gestione, oltre alle indicazioni di cui al precedente comma 2, riporta:

- a) le caratteristiche del refluo recuperato, così come concordato tra le parti interessate, ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento;
- b) l'elencazione delle potenziali utenze industriali idroesigenti interessate al riutilizzo dei reflui depurati;
- c) l'elencazione delle fonti di approvvigionamento convenzionali di risorsa idrica destinata alle utenze industriali e quantificazione delle risorse prelevate;
- d) il programma annuale di utilizzo della risorsa con la quantificazione dei fabbisogni delle utenze industriali, specificando l'eventuale esigenza di livelli qualitativi più restrittivi rispetto a quanto previsto dal D.M. 185/03;
- e) la descrizione dettagliata delle infrastrutture di distribuzione, indicando l'eventuale presenza di rete duale per la distribuzione di acqua e le relative caratteristiche qualitative.

6. Per ciascuna delle informazioni elencate nei precedenti commi 2, 3, 4 e 5, la trasmissione è in capo ai soggetti indicati nell'Allegato 7 al presente Regolamento.

## CAPO III

### Riutilizzo delle acque reflue recuperate

#### Art. 6 Destinazioni d'uso ammissibili.

1. Ai fini del presente Regolamento le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate sono definite così come segue:

- a) Ambientale: l'impiego di acqua reflua recuperata come acqua di alimentazione per il ripristino o il miglioramento degli equilibri idrici delle aree umide e per l'incremento della biodiversità degli habitat naturali;
- b) Irriguo: l'impiego di acqua reflua recuperata per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari, nonché per l'irrigazione di aree destinate al verde pubblico o ad attività ricreative o sportive;
- c) Civile: l'impiego di acqua reflua recuperata per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per l'alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l'alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle delle acque potabili, destinate al lavaggio ed irrigazione di aree verdi private ed allo scarico dei servizi igienici negli edifici ad uso civile;
- d) Industriale: l'impiego di acqua reflua recuperata come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali, con l'esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.

2. Nell'Allegato 5 al presente Regolamento sono riportate, per tutte le destinazioni d'uso, le distanze di rispetto tra sito di utilizzazione ed aree di accesso pubblico od opere di captazione ad uso potabile.

#### Art. 7 Acque reflue recuperate per il riutilizzo ambientale.

1. Le specifiche tipologie di riutilizzo ambientale sono quelle di seguito riportate:

- a) regolazione del flusso di corsi d'acqua che presentano lunghi periodi di secca nel corso dell'anno, accompagnata dalla valutazione della possibilità di realizzare bacini di infiltrazione o laminazione, ove si evidenziasse la opportunità di salvaguardare l'intermittenza dei deflussi ai fini della conservazione delle biocenosi;
- b) ripristino o miglioramento degli equilibri idrici delle aree umide ed incremento della biodiversità degli habitat naturali;
- c) ricarica indiretta dei corpi idrici sotterranei in ambiente carsico attraverso il rilascio del refluo affinato in canali, lame o gravine;
- d) ricarica dei sistemi di approvvigionamento idrico ad uso non potabile.

2. La possibilità di riutilizzo ambientale è comunque subordinata alla verifica di compatibilità idrogeologica dell'intervento finalizzato al riutilizzo, nonché alla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Incidenza o Valutazione di Impatto Ambientale dell'intervento stesso.

3. Gli impianti destinati al riutilizzo ambientale devono rispettare limiti di emissione allo scarico previsti nel PTA e successivi aggiornamenti.

## Art. 8 Acque reflue recuperate per usi irrigui.

1. Per il riutilizzo a fini irrigui, sono utilizzate esclusivamente acque reflue urbane e domestiche trattate ed affinate nel rispetto dei limiti qualitativi di cui al D.M. 185/03 e riportati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 del presente Regolamento.
2. Per i parametri chimico-fisici elencati nella Tabella 2 dell'Allegato 1 del presente Regolamento, la Regione Puglia, così come definito al successivo art. 17, può autorizzare limiti diversi in deroga ai valori guida indicati nell'allegato al D.M. 185/03, fermi restando i valori limite imperativi della Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06.
3. Per il riutilizzo ai fini irrigui nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, sono presi a riferimento i limiti di accettabilità delle concentrazioni nel suolo delle sostanze indicate nel Programma d'Azione Nitrati della Regione Puglia e successivi aggiornamenti.
4. È vietato il riutilizzo delle acque reflue recuperate sulle seguenti categorie di terreni:
  - a) terreni situati all'interno delle aree di salvaguardia delle captazioni o derivazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/06. In assenza dell'individuazione delle aree di salvaguardia, queste ultime hanno un'estensione di 500 metri di raggio rispetto al punto di captazione o derivazione di acque destinate al consumo umano;
  - b) terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.
5. Il riutilizzo delle acque reflue recuperate è effettuato in modo tale da evitare fenomeni di ruscellamento; in ogni caso il terreno deve presentare una pendenza inferiore al 5%.
6. Il riutilizzo delle acque reflue recuperate su colture che sono consumate crude è ammesso solo in presenza di sistemi irrigui atti ad evitare il contatto diretto delle acque recuperate con i frutti e con le parti eduli delle colture.
7. Il riutilizzo dei reflui recuperati, previa acquisizione del parere favorevole dell'ARPA e dell'Autorità sanitaria, è consentito ad uso irriguo per aree verdi di uso pubblico mediante sistemi di subirrigazione o sistemi di irrigazione che non determinino la diffusione dell'aerosol.
8. È vietato il riutilizzo irriguo dei reflui recuperati nei casi in cui il refluo grezzo derivi da cicli produttivi contenenti sostanze pericolose di cui alla Tabella 3A dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. n. 152/06.
9. Dopo l'entrata in esercizio dell'impianto di recupero, il Gestore della rete di fognatura nera non ammette in rete scarichi che potrebbero compromettere la riutilizzabilità della risorsa. Qualora detti scarichi siano già esistenti ed autorizzati e sia dimostrato che compromettano la riutilizzabilità della risorsa, il Gestore impone idonei pretrattamenti, in conformità con le prescrizioni più restrittive che l'autorità preposta può dettare sui limiti di emissione allo scarico in fogna nera, rispetto a quanto riportato nella Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. n. 152/06.

## Art. 9 Acque reflue recuperate per usi civili.



1. Il riutilizzo dei reflui recuperati, previa acquisizione del parere favorevole dell'ARPA e dell'Autorità sanitaria, è concesso ad uso civile per:
  - a) il lavaggio delle strade pubbliche nei centri urbani;
  - b) l'utilizzo in sistemi di riscaldamento o raffreddamento che non prevedano scambi di fluido con gli ambienti;
  - c) l'alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle delle acque potabili, destinate al lavaggio ed irrigazione di aree private ed all'alimentazione delle cassette di scarico dei servizi igienici negli edifici ad uso civile.
2. Per l'alimentazione degli scarichi igienici negli edifici ad uso civile di nuova costruzione, in coerenza con le finalità della legge regionale n. 13/2008, i Regolamenti edilizi comunali, in assenza di risorsa recuperata alternativa e laddove tecnicamente possibile, prevedono l'adozione di opportuni sistemi di recupero e riutilizzo delle acque di scarico di lavatrici, vasche da bagno, lavandini e docce (le cosiddette acque grigie).
3. Il riutilizzo dei reflui recuperati, previa acquisizione del parere favorevole dell'Autorità sanitaria, è consentito ad uso irriguo per aree verdi di uso privato mediante sistemi di subirrigazione o sistemi di irrigazione che non determinino la diffusione dell'aerosol (parchi, aree per attività ricreative e sportive, inclusi spazi aperti di complessi residenziali o scolastici, campi da golf, cimiteri) o consentito per l'alimentazione di invasi di acqua utilizzati a fini ricreativi (stagni, laghetti).
4. Le acque reflue recuperate destinate a usi civili non possono superare, all'uscita dell'impianto di recupero, i valori limite dei parametri riportati nella Tabella 1 inserita nell'Allegato 1 al presente Regolamento;
5. I progetti di reti duali da prevedersi, in particolare, nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali o produttivi, sono realizzati in modo tale da escludere qualsiasi interconnessione, contatto o mescolamento anche accidentale (es. derivante da perdite, infiltrazioni o fessurazioni nei sistemi di condutture), sia con i sistemi di convogliamento e distribuzione di acque destinate all'uso potabile, sia con i sistemi di adduzione delle acque reflue.
6. I progetti di cui al comma 4 sono realizzati in modo da evitare il riflusso delle acque di approvvigionamento, e da prevedere la ispezionabilità della rete.

#### Art. 10 Acque reflue recuperate per usi industriali.

1. Per il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso industriale i requisiti di qualità, da specificare nel Piano di Gestione, sono concordati tra le parti interessate, in relazione alle esigenze dei cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto, comunque, dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. n. 152/06.

#### Art. 11 Requisiti delle reti di distribuzione delle acque reflue recuperate.

1. Le reti di distribuzione di acque reflue recuperate sono progettate e realizzate, secondo i requisiti generali riportati nell'Allegato 2 al presente Regolamento.

2. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate devono essere adeguatamente contrassegnate. I canali a cielo aperto e gli invasi di acque rientranti nella rete di distribuzione devono essere indicati con segnaletica colorata e visibile. I punti nei quali viene conferita l'acqua depurata devono essere segnalati in modo da essere chiaramente distinguibili da quelli delle acque potabili.
3. Le tubazioni utilizzate per l'alimentazione degli scarichi dei servizi igienici devono essere contrassegnate con specifica segnalazione.
4. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento è consentito il mescolamento, esclusivamente a valle del trattamento per il riutilizzo, delle acque reflue recuperate con la risorsa idrica grezza, purché quest'ultima non sia destinata, direttamente o previo specifico trattamento, ad uso potabile. La miscelazione potrà avvenire mediante l'immissione diretta delle acque reflue recuperate nelle condotte di distribuzione o nei canali adduttori oppure nei sistemi di accumulo e compenso.
5. La miscelazione di cui al precedente comma 4, effettuata con un volume di acqua grezza superiore o uguale al volume di acqua recuperata, comporta l'equiparazione dell'acqua reflua recuperata all'acqua grezza normalmente utilizzata per usi non potabili.
6. Il sistema di distribuzione è dotato di idonei strumenti di rilevamento della pressione e della portata, nonché di punti di prelievo per il monitoraggio della qualità dell'acqua recuperata.
7. È vietato qualsiasi prelievo, allacciamento o derivazione al sistema di distribuzione se non preventivamente autorizzato dal Gestore della rete di distribuzione.

#### Art. 12 Requisiti dei sistemi irrigui.

1. È vietato l'uso di sistemi di irrigazione a pioggia quando le acque reflue recuperate vengono a contatto con parti eduli delle colture. L'irrigazione a pioggia è consentita per colture frutticole con sistemi sottochioma, purché non avvenga il contatto con le foglie e con i frutti.
2. L'irrigazione con acque reflue recuperate è consentita all'interno dei centri abitati, anche insediamenti singoli unifamiliari, unicamente mediante sistemi a subirrigazione o sistemi di irrigazione che non determinino la diffusione dell'aerosol, secondo quanto disposto dal precedente art. 8. Sono da osservare le prescrizioni sulle distanze di rispetto indicate nell'Allegato 5 del presente Regolamento.

#### Art. 13 Requisiti dei sistemi di riutilizzo dell'acqua reflua recuperata.

1. Il sistema di riutilizzo delle acque reflue garantisce la gestione delle fluttuazioni della domanda e della produzione di acqua reflua recuperata al fine di ottimizzare lo sfruttamento della risorsa recuperata.
2. In attuazione di quanto previsto al comma precedente, per il dimensionamento del sistema si tiene conto della produzione media dei reflui recuperati e delle oscillazioni temporali di breve o di lungo periodo eventualmente caratterizzanti sia il consumo, sia la produzione del refluo affinato.

3. Nel dimensionamento dei sistemi di riutilizzo si tiene, altresì, conto di eventuali fonti di acqua alternativa a quella reflua recuperata per soddisfare i picchi di domanda rispetto alla produzione di reflui affinati.
4. Nel caso di adozione di sistemi di accumulo per la gestione delle fluttuazioni tra domanda e produzione, l'area in cui sono presenti i sistemi di accumulo è dotata di specifica segnaletica secondo quanto previsto nell'Allegato 2 del presente Regolamento.

#### Art. 14 Recapito alternativo al riutilizzo.

1. Per ogni sistema di riutilizzo delle acque reflue è previsto uno scarico alternativo per l'allontanamento dei reflui affinati, nei casi di riutilizzo parziale.
2. Tra i recapiti alternativi è prevista anche la possibilità di rilascio sul suolo in corsi d'acqua episodici (ad esempio lame o gravine).
3. Il recapito alternativo assicura gli obiettivi di qualità di cui al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia ed è conforme alle disposizioni della disciplina degli scarichi di cui alla Parte III, Sezione II, Titolo III, Capo III del D.Lgs. n. 152/2006.
4. Il recapito alternativo è realizzato secondo le previsioni della normativa regionale di riferimento.

### CAPO IV

#### Concessioni, autorizzazioni e controlli

#### Art. 15 Concessioni di derivazione di acque pubbliche e riutilizzo.

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 96, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, nell'ambito dei procedimenti per il rilascio o rinnovo delle concessioni di derivazione di acque pubbliche è fatto l'obbligo di valutare e verificare, prioritariamente, se sussista la possibilità di reperimento delle risorse idriche richieste attraverso il riutilizzo di acque reflue depurate tale da soddisfare la richiesta in maniera totale o parziale e se le stesse siano in linea con il "Programma delle Misure" previste dal PTA della Regione Puglia.
2. A tal fine, la valutazione delle effettive possibilità di riutilizzo delle acque reflue depurate, così come esplicitata nel Piano di Gestione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, è legata all'accertamento di operatività di infrastrutture depurative a ciò deputate ed autorizzate ed all'esistenza di reti di collegamento e di distribuzione che rendano fattibile, dal punto di vista tecnico ed economico, l'approvvigionamento idrico da parte dei richiedenti la concessione di cui al precedente comma 1.
3. Nelle aree in cui è attivo un sistema di distribuzione delle acque reflue recuperate per una determinata destinazione d'uso, è vietato il rilascio di nuove concessioni di derivazione di acque pubbliche per quella destinazione d'uso.

4. Nel caso in cui il recupero di acque reflue per una delle destinazioni d'uso di cui all'art. 6 del presente Regolamento, valutato con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, copra l'intero fabbisogno, non è consentito l'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, per usi diversi dal consumo domestico.

5. Qualora si renda disponibile una risorsa idrica riveniente dal recupero delle acque reflue affinate che soddisfi l'intero fabbisogno richiesto per una determinata destinazione d'uso, il rinnovo delle concessioni di derivazione di acque pubbliche è rilasciato con la limitazione di uso nei soli periodi di temporanea indisponibilità della risorsa recuperata, come riportato nel Protocollo di Intesa di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

#### Art. 16 Autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo.

1. Il riutilizzo delle acque reflue recuperate è subordinato al rilascio dell'autorizzazione allo scarico con specifica finalità di riutilizzo da parte della Provincia territorialmente competente. Nel caso in cui il sistema del riutilizzo si estenda su due o più province, l'autorizzazione per il riutilizzo è rilasciata dalla Provincia competente al rilascio dell'autorizzazione per l'impianto di depurazione, sentite le altre province interessate. La Provincia competente rilascerà, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 - Parte III - e dell'art. 6 del D.M. 185/03, la relativa autorizzazione, entro trenta giorni dalla presentazione della idonea documentazione da parte dei soggetti interessati.

2. L'istanza di autorizzazione è presentata, nei termini indicati nel Protocollo di Intesa di cui al successivo art. 21, alla Provincia territorialmente competente dal Gestore dell'impianto di recupero e, laddove se ne specifichi la necessità nel predetto Protocollo di Intesa, dal Gestore della rete di distribuzione, e contiene le indicazioni riportate nell'Allegato 3 del presente Regolamento.

3. L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 185/03, detta le prescrizioni finalizzate a garantire il rispetto dei valori limite e delle norme contenute nel presente Regolamento e nello stesso citato Decreto Ministeriale, distinguendo, nella parte che attiene i controlli sulla qualità dell'acqua recuperata e distribuita, le responsabilità del Gestore dell'impianto di recupero e del Gestore della rete di distribuzione.

4. L'autorizzazione contiene, altresì, le prescrizioni cui si conformano sia i gestori della rete di distribuzione, sia gli utilizzatori finali all'atto della richiesta di allaccio alla rete di distribuzione, al fine del rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dal D.M. 185/03.

5. L'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo delle acque reflue depurate è valida per 4 anni dal momento del rilascio. Entro e non oltre un anno dalla scadenza ne è richiesto il rinnovo. In tal caso, fino all'adozione del nuovo provvedimento, e fatte salve le diverse indicazioni della Provincia territorialmente competente, il riutilizzo delle acque reflue è provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione.

#### Art. 17 Deroghe.

1. Per i parametri riportati nella Tabella 2 dell'Allegato 1 del presente Regolamento, per i quali ai sensi dell'allegato del D.M. 185/03 è ammessa deroga, la Regione può autorizzare, esclusivamente per il riutilizzo ai fini irrigui ed ambientali e previo parere conforme del Ministero dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare, limiti meno restrittivi e comunque non superiori ai valori imperativi della Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06.

2. La richiesta di deroga a fini irrigui è inoltrata alla Regione Puglia corredata dei seguenti allegati:  
a) dettagliata relazione tecnica giustificativa che fornisca le caratteristiche generali del sito (climatologica, topografica, geologica, agro-pedologica, idrologica, idrogeologica - con particolare riferimento alle caratteristiche delle acque di falda), le superfici e le colture da irrigare, il sistema di irrigazione, la compatibilità agronomica e pedologica delle caratteristiche delle acque affinate per le quali si chiede la deroga;

b) analisi delle caratteristiche qualitative dell'effluente dell'impianto di depurazione, relative ad un arco temporale non inferiore a 12 mesi, con particolare riferimento ai parametri di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 del presente Regolamento;

c) analisi delle caratteristiche dell'effluente dell'impianto di affinamento, ove già disponibili, riferite ai parametri indicati nella tabella di cui alla precedente lettera b).

3. La richiesta di deroga per il riutilizzo ambientale di cui all'art. 7 del presente Regolamento, è inoltrata alla Regione corredata di una dettagliata relazione tecnica giustificativa.

4. La Provincia, sulla base dell'eventuale autorizzazione alla deroga concessa dalla Regione, adegua il proprio provvedimento autorizzatorio, emanato ai sensi del precedente art. 16.

#### Art. 18 Controlli e verifiche.

1. L'impianto di recupero dei reflui è sottoposto da parte della Provincia territorialmente competente o, su disposizione di quest'ultima, direttamente dal Gestore dell'impianto di recupero, al programma di controlli, previsto nel Piano di Gestione di cui all'art. 5, con le modalità previste dall'Allegato 4 al presente Regolamento.

2. La Provincia può disporre controlli aggiuntivi rispetto a quelli di cui al comma 1 e riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'art. 5 comma 2 lettera n) del presente Regolamento.

3. Il Gestore dell'impianto di recupero dei reflui assicura gli autocontrolli così come previsti dall'Allegato 4 del presente Regolamento.

4. Il Gestore della rete di distribuzione effettua il monitoraggio ai fini della verifica dei parametri chimici e microbiologici delle acque reflue recuperate che vengono distribuite e degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo, con le modalità previste dall'Allegato 4 al presente Regolamento. I controlli sulla rete di distribuzione si effettuano a monte degli eventuali mescolamenti delle acque reflue affinate con la risorsa idrica grezza.

5. Nelle fasi di primo avvio o riavvio a seguito di fermi impianto, il refluo affinato è destinato al riutilizzo a condizione che sia accertata l'idoneità dell'acqua attraverso almeno tre controlli successivi, come previsto dai precedenti articoli.

6. In ogni caso, la Provincia competente al rilascio dell'autorizzazione, anche per soli scopi precauzionali, può disporre, con proprio atto, la sospensione della distribuzione dei reflui affinati.

7. La Provincia competente, con specifica motivazione, può richiedere al Gestore dell'impianto di recupero ulteriori accertamenti e controlli o richiedere ulteriori verifiche tramite l'ARPA. Lo stesso

Ente Locale può inoltre richiedere all'ARPA controlli volti a verificare gli effetti del riutilizzo sul suolo, sulle falde sotterranee, sulla vegetazione e sulle colture.

8. L'Autorità Sanitaria, nell'esercizio delle attività di prevenzione di propria competenza, valuta gli effetti igienico sanitari connessi all'impiego delle acque reflue recuperate e assicura una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di riferimento nella Tabella 1 dell'Allegato 1 al presente Regolamento, qualora vi sia motivo di sospettarne la presenza in quantità o concentrazioni tali di rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.

Art. 19 Obblighi dei Gestori degli impianti di recupero delle reti di distribuzione.

1. L'acqua reflua recuperata è conferita dal Gestore dell'impianto di recupero al Gestore della rete di distribuzione, senza nessun onere a carico di quest'ultimo.

2. Sono a carico del Gestore della rete di distribuzione, i costi per il trasferimento delle acque reflue recuperate dall'impianto di affinamento alla rete di distribuzione o agli eventuali serbatoi di accumulo.

3. Nel caso di cui all'art. 4 comma 2 lettera c) del presente Regolamento, sono a carico del Gestore della rete di distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento sostenuti per rendere il refluo idoneo al riutilizzo ai sensi del D.M. 185/03.

4. Nel caso di cui all'art. 4 comma 2 lettera b) del presente Regolamento, sono a carico del Soggetto gestore dell'area interessata gli eventuali oneri aggiuntivi di trattamento sostenuti al fine di conseguire limiti di emissione allo scarico più restrittivi rispetto a quelli previsti dal PTA oltre che eventuali costi per il trasferimento delle acque reflue recuperate dall'impianto di affinamento all'area interessata se diversa dal recapito finale.

5. Nel caso di acque reflue urbane recuperate per destinazione d'uso industriale, di cui all'art. 10 del presente Regolamento, sono a carico del Gestore della rete di distribuzione e ricompresi nella tariffa all'utenza finale del refluo trattato, gli oneri aggiuntivi di trattamento sostenuti per conseguire valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla tabella riportata nell'Allegato al D.M. n. 185/03, al fine di rendere le acque idonee alla predetta destinazione d'uso.

6. Nel caso di acque reflue industriali recuperate per destinazione d'uso esclusivamente industriale, sono a carico del Gestore della rete di distribuzione e ricompresi nella tariffa all'utenza finale del refluo trattato, gli oneri aggiuntivi di trattamento sostenuti per conseguire valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06.

7. Il soggetto gestore della rete di distribuzione fissa la tariffa relativa alla distribuzione delle acque reflue recuperate dopo il trattamento di affinamento.

8. Il Gestore della rete di distribuzione fornisce la corretta ed esaustiva informazione a tutti i propri utenti sulle modalità di impiego delle acque reflue recuperate, sui vincoli da rispettare e sui rischi connessi agli usi impropri. Per tali finalità può avvalersi delle azioni e degli eventuali contributi previsti dalla Regione Puglia per le politiche di sostegno al riutilizzo, di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento.

## Art. 20 Informazione.

1. La Regione Puglia assicura la trasmissione, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite del Punto Focale Regionale, dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all'attuazione del D.M. 185/03, anche sulla base dei controlli e dei monitoraggi effettuati ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento, secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Le Province, per i territori di rispettiva competenza, trasmettono secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, entro il mese di gennaio di ciascun anno, al Punto Focale Regionale, le informazioni relative all'anno precedente di cui al comma 1 del presente articolo.

## CAPO V

### Attuazione dei piani di gestione

#### Art. 21 Protocollo di intesa.

1. Il Piano di Gestione è ratificato con la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa da stipulare tra la Regione Puglia, il soggetto gestore dell'impianto di recupero, il soggetto gestore della rete di distribuzione, i Comuni interessati, la Provincia competente per territorio ed il soggetto responsabile della redazione del Piano di Gestione nei casi di cui all'art. 4 comma 2 lettere b) e c) del presente Regolamento. È prevista la sottoscrizione del Protocollo di Intesa anche da parte dell'Autorità Idrica Pugliese nei casi, di cui all'art. 4 comma 2 lettera a).
2. Il Protocollo d'Intesa di cui al comma 1 viene redatto dal soggetto responsabile della redazione del Piano di Gestione, secondo lo schema dell'Allegato 6 del presente Regolamento.
3. Il Protocollo d'Intesa stabilisce le regole e le modalità di erogazione e utilizzo della risorsa depurata, in attuazione di quanto previsto nello stesso Piano di Gestione.
4. Il Protocollo di intesa definisce, tra l'altro:
  - a) i tempi e le modalità di avvio all'esercizio dell'impianto di recupero e riutilizzo;
  - b) i tempi di trasmissione del programma annuale di utilizzo della risorsa da parte del Gestore della rete di distribuzione al Gestore dell'impianto di recupero ed all'Autorità di Bacino della Puglia, qualora detto programma si discosti dal programma di previsione indicato nel Piano di Gestione;
  - c) le modalità di trasmissione dei risultati sull'attività di monitoraggio, di cui all'Allegato 4 del presente Regolamento, a Provincia e Regione;
  - d) lo scarico di emergenza;
  - e) la specificazione del punto di controllo dell'acqua recuperata e del punto di controllo dell'acqua distribuita;
  - f) lo stato di consistenza delle opere se non già definito in un verbale apposito;
  - g) le modalità di sospensione dell'erogazione delle acque affinate;
  - h) gli oneri di gestione e manutenzione;
  - i) il corrispettivo del servizio.

## Art. 22 Sanzioni.

1. Per gli aspetti sanzionatori connessi al presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/06, in particolare:

a) gli aspetti sanzionatori amministrativi per l'effettuazione dello scarico con finalità di riutilizzo in difformità dai valori limite stabiliti dal presente Regolamento sono disciplinati dall'art. 133, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06;

b) gli aspetti sanzionatori amministrativi per l'effettuazione dello scarico con finalità di riutilizzo senza l'autorizzazione o in difformità dalle prescrizioni dell'autorizzazione sono disciplinati dall'art. 133, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06;

c) gli aspetti sanzionatori per l'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 152/06, richiamate nell'art. 8, comma 4, lett. a) del presente Regolamento, sono disciplinati dall'art. 134, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06.

2. Al controllo della conformità degli scarichi e all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative previste dagli artt. 133 e 134 del D.Lgs. n. 152/06, provvedono le Province territorialmente competenti ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 17/2000. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative sono versate all'entrata dei bilanci dell'autorità che irroga la sanzione e destinate ad interventi di emergenza in materia di inquinamento dei corpi idrici, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, lett. i), della legge regionale n. 17/2000.

3. Gli interventi di emergenza di cui precedente comma 2 sono stabiliti di concerto con la Regione Puglia.

## CAPO VI

### Norme transitorie e finali

#### Art. 23 Norme transitorie.

1. Non c'è obbligo di redazione del Piano di Gestione per gli impianti di recupero e riutilizzo già in esercizio alla data di approvazione del presente Regolamento. Fatto salvo il rispetto di quanto stabilito e ratificato con il Protocollo di Intesa sottoscritto all'atto dell'avvio all'esercizio, il Piano di Gestione è redatto in occasione della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente art. 16.

2. Non c'è obbligo di redazione del Piano di Gestione per gli impianti di recupero e riutilizzo la cui messa in esercizio ha luogo nei 12 mesi successivi alla data di approvazione del presente Regolamento. L'avvio all'esercizio di detti impianti, è subordinato alla sottoscrizione del Protocollo di intesa di cui all'art. 21, integrato dal Piano di Monitoraggio e Controllo redatto secondo le indicazioni dell'Allegato 4 del presente Regolamento. Il Piano di Gestione è redatto in occasione della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente art. 16.

#### Art. 24 Norme finali.



1. È istituita, presso il Servizio regionale preposto alla attuazione degli obiettivi e delle misure del PTA, la struttura incaricata del coordinamento delle attività propedeutiche alla redazione del Piano di Gestione nel caso di impianti di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) del presente Regolamento.

2. La predetta struttura, per gli impianti indicati quali prioritari all'art. 1 comma 5 del presente Regolamento, svolge ruolo di coordinamento dei soggetti a vario titolo interessati al recupero e riutilizzo della risorsa idrica. A tal scopo sono istituiti, con apposito provvedimento, gruppi di lavoro che provvedono:

- a) all'accertamento della fattibilità tecnicoeconomica dell'avvio all'esercizio;
- b) a proporre l'ordine di priorità nell'avvio all'esercizio;
- c) a convocare eventuale conferenze di servizi in fase di istruttoria del Piano di Gestione;
- d) alla redazione del Piano di Gestione.

3. Il presente Regolamento attua le Linee Guida, di cui all'Allegato 2 della Delib.C.R. n. 230 del 20 ottobre 2009, nella parte che disciplina gli impianti di riutilizzo delle acque reflue depurate.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

#### Allegato 1

Limiti per il riutilizzo Parametri	Unità di misura	Valori limite
<b>SEZIONE 1</b>		
Solidi sospesi totali	mg/l	10
BOD5	mg/l	20
COD	mg/l	100
Escherichia coli	UFC/100 ml	10 su 100 ml (80% dei campioni)
Nota 1	100 (valore puntuale massimo)	
Salmonella	assente	
<b>SEZIONE 2</b>		
pH	6 ÷ 9,5	
SAR	10	
Materiali grossolani	assenti	
Conducibilità elettrica	µS/cm	3.000
Alluminio	mg/l	1
Arsenico	mg/l	0,02
Bario	mg/l	10
Berillio	mg/l	0,1
Boro	mg/l	1
Cadmio	mg/l	0,005
Cobalto	mg/l	0,05
Cromo totale	mg/l	0,1
Cromo VI	mg/l	0.005
Ferro	mg/l	2
Manganese	mg/l	0,2
Mercurio	mg/l	0,001
Nichel	mg/l	0,2

Piombo	mg/l	0,1
Rame	mg/l	1
Selenio	mg/l	0,01
Stagno	mg/l	3
Tallio	mg/l	0,001
Vanadio	mg/l	0,1
Zinco	mg/l	0,5
Cianuri totali (CN)	mg/l	0,05
Cloro attivo libero	mg/l	0,2
Solfuri (come H <sub>2</sub> S)	mg/l	0,5
Solfiti (come SO <sub>3</sub> )	mg/l	0,5
Solfati (come SO <sub>4</sub> )	mg/l	500
Cloruri	mg/l	250
Fluoruri	mg/l	1,5
Fosforo totale	mg/l	2 (10)
Nota 2		
Azoto totale	mg/l	15 (35)
Nota 2		
Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> )	mg/l	2
Grassi ed oli animali/vegetali	mg/l	10
Oli minerali	mg/l	0,05
Nota 3		
Fenoli totali	mg/l	0,1
Pentacloro fenolo	mg/l	0,003
Aldeidi totali	mg/l	0,5
Tetracloro etilene, tricloro etilene (somma delle concentrazioni dei parametri specifici)	mg/l	0,01
Benzene	mg/l	0,5
Benzo(a)pirene	mg/l	0,00001
Solventi organici aromatici totali	mg/l	0,01
Solventi organici azotati totali	mg/l	0,01
Tensioattivi totali	mg/l	0,5
Pesticidi clorurati (ciascuno)	mg/l	0,0001
Nota 4		
Pesticidi fosforati (ciascuno)	mg/l	0,0001
Altri pesticidi totali	mg/l	0,05
Triometani (somma delle concentrazioni)	mg/l	0,03
Solventi clorurati totali	mg/l	0,04
Litio	mg/l	2,5
Nota 5		
Molibdeno	mg/l	0,01
Nota 5		

Nota 1 Per le acque reflue recuperate provenienti da lagunaggio o fitodepurazione valgono i limiti di 50 (80% dei campioni) e 200 UFC/100 ml (valore puntuale massimo).

Nota 2 Nel caso di riutilizzo irriguo, i limiti per fosforo e azoto totale possono essere elevati ai valori indicati in parentesi, 10 e 35 mg/l rispettivamente, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 relativamente alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Nota 3 Tale sostanza deve essere assente dalle acque reflue recuperate destinate al riutilizzo, secondo quanto previsto al paragrafo 2.1 dell'Allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi sul suolo. Tale prescrizione si intende rispettata quando la sostanza è presente in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità dei metodi analitici di riferimento, definiti e aggiornati con apposito

decreto ministeriale, ai sensi del paragrafo 4 dell'Allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/06. Nelle more di tale definizione, si applicano i limiti di rilevabilità riportati in tabella.

Nota 4 Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo pesticida. Nel caso di Aldrina, Dieldrina, Eptacloro ed Eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 µg/l.

Nota 5 L'elemento non figura tra quelli elencati nell'Allegato del D.M. 185/03, ma la sua presenza in acque destinate ad irrigazione può risultare tossica entro certi limiti. La prescrizione è da applicarsi nei soli casi di riutilizzo irriguo.

Per tutti i parametri chimico-fisici:

I valori limite sono da riferirsi a valori medi su base annua o, nel solo caso del riutilizzo irriguo, a valori medi della singola campagna irrigua. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove, nel corso dei controlli, il valore puntuale di qualsiasi parametro risulti superiore al 100% del valore limite.

Per il parametro Escherichia coli:

Il valore limite indicato in tabella (10 UFC/100ml) è da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di 100 UFC/100 ml. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso, qualora durante i controlli il valore puntuale del parametro in questione risulti superiore a 100 UFC/100ml.

Per il parametro Salmonella:

Il valore limite è da riferirsi al 100% dei campioni. Il riutilizzo deve comunque essere sospeso ove, nel corso dei controlli, si rilevi presenza di Salmonella.

Per i parametri elencati nella sottostante Tabella 2 i valori limite della Tabella 1 rappresentano valori guida. Per tali parametri la Regione Puglia può autorizzare limiti diversi da quelli di Tabella 1, previo parere conforme del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per le specifiche destinazioni d'uso, comunque, non superiori ai limiti imperativi riportati nella Tabella 2 e rivenienti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06. La richiesta di autorizzazione alla deroga dei valori limite previsti dalla Tabella 1, per i parametri di Tabella 2, dovrà essere inoltrata alla Regione Puglia, corredata dalla documentazione di cui all'art. 17 del Regolamento.

## Tabella 2

Parametri	Unità di misura	Valori limite
pH	5,5 ÷ 9,5	
Conducibilità elettrica	µS/cm	4.000
Manganese	mg/l	2
Solfati (come SO <sub>4</sub> )	mg/l	1.000
Cloruri	mg/l	1.200
Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> )	mg/l	15

## Allegato 2

Caratteristiche del sistema di distribuzione

Devono essere impedito le interconnessioni tra la rete delle acque recuperate e il sistema di distribuzione delle acque potabili o destinate alla potabilizzazione e le condotte di raccolta dei reflui. A tal fine, nella fase di progettazione, costruzione e gestione di un sistema di distribuzione di acqua recuperata è necessario seguire le seguenti prescrizioni:

#### 1. Identificazione di tutte le componenti del sistema di distribuzione

Tutti i componenti di un sistema di distribuzione delle acque recuperate, inclusi pompe, tubazioni, valvole, bacini e meccanismi di uscita, devono essere identificati in modo chiaro e coerente. Le condotte di nuova realizzazione destinate al convogliamento di acque recuperate devono essere identificate con il colore viola. Devono essere dotate di etichette che riportano la dicitura "ATTENZIONE ACQUA NON POTABILE - NON BERE" o "ATTENZIONE: ACQUA RECUPERATA DESTINATA AL RIUTILIZZO - NON BERE", e dotate di apposita indicazione, conforme alla normativa nazionale, indicante "ACQUA NON POTABILE".

Nei pressi dei bacini di accumulo, nei punti accessibili del sistema, nel caso di condotte a pelo libero, anche se miscelate con acque di diversa provenienza, deve essere posta una segnaletica verticale che riporti la dicitura sopra indicata. Il numero dei cartelli e la distanza tra gli stessi deve essere tale da assicurare la trasmissione dell'informazione al pubblico.

Tutti i punti di consegna delle acque recuperate devono essere identificati con il colore viola. Il punto di consegna all'utenza finale deve essere identificato con la scritta "ATTENZIONE ACQUA NON POTABILE - NON BERE" e dal simbolo previsto dalla normativa nazionale per l'acqua non potabile.

Gli attacchi delle valvole devono essere progettati in modo da non consentire scambi tra acque potabili e non potabili. I rubinetti di uscita devono essere contrassegnati e richiedere un'apposita chiave per il funzionamento. Gli attacchi per tubi flessibili esterni (ad es. per irrigazione o lavaggi) devono essere ad innesto rapido del tipo a pressione.

#### 2. Separazione orizzontale e verticale tra le condotte di acque potabili e acque recuperate

Le condotte di acqua recuperata devono essere tenute distanti il più possibile sia da quelle di acqua potabile, sia da quelle di fognatura. La distanza tra le condotte delle acque recuperate e delle acque potabili, o delle acque reflue nere o miste, deve essere in direzione orizzontale di almeno 3 metri e in direzione verticale di almeno 0,3 metri. Le reti convoglianti acque di qualità inferiore, devono essere posate in modo che risultino sempre ad una profondità superiore rispetto a quelle convoglianti acque di qualità superiore. Tenendo conto della seguente gerarchia in ordine decrescente di qualità: acque ad uso potabile o destinate ad essere potabilizzate, acque grezze destinate ad altri usi e acque recuperate, acque reflue.

#### 3. Sistemi di prevenzione di flussi di ritorno

Tali sistemi di prevenzione devono essere di norma installati sulla linea di distribuzione dell'acqua potabile o destinata alla potabilizzazione, quando esista una qualsiasi possibilità di interconnessione, anche accidentale o illegale, tra i sistemi di distribuzione di acqua potabile e reflua di riutilizzo. Ad ogni modo, è da escludere qualsivoglia possibilità di interconnessione strutturale tra detti sistemi di distribuzione.

#### 4. Differenza di pressione

Per ridurre al minimo il pericolo di contaminazioni accidentali, è opportuno che il sistema di distribuzione delle acque reflue di riutilizzo operi ad una pressione inferiore (nell'ordine di 50-70 kPa) rispetto a quello delle acque potabili.

## 5. Gestione e manutenzione

Le esigenze gestionali, di manutenzione e di monitoraggio di un sistema di distribuzione di acque reflue recuperate sono di solito le stesse di un sistema di distribuzione idrica.

Poiché l'interruzione per qualsiasi motivo del servizio di distribuzione potrà causare notevoli inconvenienti, è opportuno che la rete sia dotata di valvole di isolamento tali da procedere alla riparazione o manutenzione di parti localizzate senza che sia coinvolta una parte molto più rilevante del sistema. È opportuno procedere ad un lavaggio del sistema una o due volte l'anno per ridurre la presenza di biofilm.

### Allegato 3

Contenuti minimi della domanda di autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo

Alla domanda di autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo, deve essere allegato, nei casi in cui ne è prevista la predisposizione, il Piano di Gestione approvato e le seguenti indicazioni se non già contenute nello stesso:

1. progetto esecutivo dell'impianto di trattamento, con specificazione del processo depurativo e di affinamento adottato, delle installazioni da realizzare e delle modalità di gestione tecnica;
2. identificazione del recapito alternativo al riutilizzo da definirsi ai sensi dell'art. 14 del Regolamento;
3. progetto della rete di distribuzione e dell'eventuale sistema di accumulo e delle relative modalità di gestione;
4. descrizione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue convogliate all'impianto di depurazione e di recupero;
5. descrizione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque trattate destinate al recupero;
6. indicazione della destinazione d'uso delle acque trattate destinate al riutilizzo;
7. specificazione delle quantità destinate al recupero rispetto alle quantità totali effluenti dall'impianto;
8. indicazione del periodo di riutilizzo, con specificazione dell'eventuale residuo trattato ma non riutilizzato;
9. descrizione dei sistemi di accumulo atti a contenere le fluttuazioni della domanda e dell'offerta di acqua reflua recuperata e del recapito alternativo o un differente sistema di smaltimento delle acque recuperate, nei casi in cui il riutilizzo non possa avvenire per il volume totale recuperato;

10. indicazione della rete di distribuzione a cui si prevede l'allaccio ed eventuali strutture di interconnessione e indicazione del soggetto gestore della rete;

11. descrizione dei monitoraggi previsti al fine di garantire i requisiti di qualità per specifica destinazione d'uso, con eventuali ulteriori controlli ad integrazione di quelli previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al Piano di Gestione;

12. nel caso di riutilizzo ambientale, documentazione idonea alle verifiche da farsi in base alla normativa vigente in materia di Valutazione di Incidenza e Valutazione di Impatto Ambientale.

Gli elaborati (es. relazioni, analisi, grafici) allegati alla richiesta di autorizzazione dovranno essere redatti da tecnici abilitati, iscritti nei relativi albi professionali e debitamente sottoscritti.

#### Allegato 4

##### Contenuti minimi del Piano di Monitoraggio e Controllo

Quale parte integrante del Piano di Gestione, il soggetto responsabile della sua redazione, con la collaborazione dell'ARPA e della Provincia, cura la predisposizione del Piano di Monitoraggio e Controllo i cui contenuti, elencati all'art. 5 comma 2 lettera n) del Regolamento, sono di seguito esplicitati.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo individua i controlli sulla qualità dei reflui affinati (distinti tra controlli di conformità ed autocontrolli) che ARPA e Gestore dell'impianto di recupero devono eseguire, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 185/03.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo specifica poi l'attività di monitoraggio che, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 185/03, è in capo al Gestore della rete di distribuzione, ai fini della verifica dei parametri chimici e microbiologici delle acque reflue recuperate che vengono distribuite e degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo.

##### 1. Programma di controllo delle acque reflue recuperate

Il programma di controllo stabilisce il numero minimo annuo di campioni da prelevare per effettuare la verifica di conformità delle acque reflue in uscita dall'impianto di recupero ai limiti di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento.

L'ambito di applicazione del programma è riferito ai reflui affinati destinati al riutilizzo degli impianti di trattamento delle acque reflue dotati di sezione di affinamento.

Il programma prevede un numero minimo annuo di controlli di conformità e autocontrolli.

A tal fine sono definiti:

- controlli di conformità - prelievo di campioni e relativi accertamenti analitici come effettuati dall'ARPA e dallo stesso Gestore dell'impianto di recupero qualora garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all'ARPA, ritenuto idoneo da quest'ultimo, sentita la Provincia, per effettuare la verifica di conformità.

- autocontrolli - i campionamenti ed analisi effettuati direttamente dal Gestore dell'impianto di affinamento e dal Gestore della rete di distribuzione.

### 1.1 Controlli di conformità

La frequenza minima di campionamento dei parametri, contenuti nella Sezione 1 della Tabella 1 dell'Allegato 1 del presente Regolamento, è fissata in base alla dimensione dell'impianto di trattamento e i campionamenti andranno effettuati dall'ARPA e dal gestore dell'impianto nel rispetto delle condizioni di cui sopra.

Nella fase di primo avvio del sistema di riutilizzo il ruolo del Gestore dell'impianto è limitato al prelievo dei campioni; ARPA dovrà quindi effettuare le analisi di tutti i campioni previsti nel programma di controllo. L'ARPA individua la data di entrata a regime del programma, estendendo il concorso del Gestore dell'impianto di depurazione, anche alla fase di analisi dei campioni prelevati.

L'ARPA dovrà stabilire l'idoneità del sistema e delle modalità di rilevamento e di trasmissione dei dati da parte del Gestore. Uno specifico accordo tra i soggetti interessati stabilirà la ripartizione percentuale dei campioni. In ogni caso la quota dei campioni annui a carico del Gestore dell'impianto non potrà essere superiore al 50% del totale.

È di totale competenza dell'ARPA la verifica del rispetto dei limiti per i parametri indicati nella Sezione 2 della Tabella 1 dell'Allegato 1 del presente Regolamento; la verifica sarà effettuata, tra il numero di prelievi di propria pertinenza, secondo le frequenze minime riportate nella Tabella 3 del presente allegato.

La potenzialità dell'impianto è riferita al carico destinato al trattamento secondario.

La frequenza minima di campionamento per i parametri di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 è riportata nella seguente Tabella 3:

#### Tabella 3

Per il controllo della conformità dei limiti indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore. La scelta della durata del campionamento, del numero dei prelievi e della loro frequenza, in funzione della variabilità delle caratteristiche qualitative e quantitative dell'effluente, sarà stabilita da ARPA, sentito il Gestore dell'impianto di recupero, e dovranno essere valutate sulla base delle specificità del singolo impianto, della portata media nelle diverse condizioni di esercizio (regimi di funzionamento legati alla stagionalità), sui volumi in gioco e sui tempi di ritenzione. Tali aspetti dovranno essere desunti sulla base di una ricognizione accurata da parte dell'ARPA della situazione impiantistica presente. Tutti gli impianti dovranno essere dotati di autocampionatore automatico fisso o portatile.

Le modalità ed i tempi di campionamento sopra stabiliti per ogni impianto dovranno essere riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

### 1.2 Giudizio di conformità

Il giudizio di conformità delle acque reflue urbane affinate destinate al riutilizzo è rilasciato dalla Provincia, sulla base della valutazione di conformità dei campioni da parte dell'ARPA, secondo il programma annuale di controllo.

### 1.3 Autocontrolli

Il Gestore dell'impianto di recupero deve, inoltre, assicurare un sufficiente numero di autocontrolli sui parametri della Tabella 1 dell'Allegato 1 sulle acque reflue affinate destinate al riutilizzo civile, ambientale e irriguo con la frequenza minima riportata nella seguente Tabella 4. In aggiunta agli autocontrolli del Piano di Monitoraggio e Controllo descritto nel presente Allegato, la Provincia territorialmente competente può, con atto motivato, disporre ulteriori controlli specificandoli nella autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo. In caso di riutilizzo per destinazione d'uso industriale, il Gestore dell'impianto concorda con l'utilizzatore le frequenze minime di autocontrollo dei parametri nel rispetto comunque degli autocontrolli previsti per lo scarico in acque superficiali ai sensi dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06.

Tabella 4

Parametri      Frequenza di campionamento minima

#### SEZIONE 1

Solidi sospesi totali    bi-settimanale

BOD5    bi-settimanale

COD    bi-settimanale

Escherichia coli      bi-settimanale

Salmonella    bi-settimanale

#### SEZIONE 2

pH    bi-settimanale

SAR    mensile

Materiali grossolani    giornaliera

Conducibilità elettrica      bi-settimanale

Alluminio    annuale

Arsenico    semestrale

Bario    annuale

Berillio    annuale

Boro    semestrale

Cadmio    semestrale

Cobalto    annuale

Cromo totale    semestrale

Cromo VI    semestrale

Ferro    annuale

Manganese    annuale

Mercurio    semestrale

Nichel    annuale

Piombo    semestrale

Rame    annuale

Selenio    annuale

Stagno    annuale

Tallio    annuale

Vanadio    annuale

Zinco    annuale

Cianuri totali (CN)    semestrale

Cloro attivo libero    semestrale

Solfuri (come H<sub>2</sub>S)    mensile

Solfiti (come SO<sub>3</sub>)    mensile



Solfati (come SO <sub>4</sub> )	mensile
Cloruri	mensile
Fluoruri	mensile
Fosforo totale	bi-settimanale
Azoto totale	bi-settimanale
Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> )	bi-settimanale
Grassi ed oli animali/vegetali	semestrale
Oli minerali	semestrale
Fenoli totali	annuale
Pentacloro fenolo	annuale
Aldeidi totali	annuale
Tetracloro etilene, tricloro etilene	annuale
Benzene	annuale
Benzo(a)pirene	annuale
Solventi organici aromatici totali	annuale
Solventi organici azotati totali	annuale
Tensioattivi totali	annuale
Pesticidi clorurati	annuale
Pesticidi fosforati	annuale
Altri pesticidi totali	annuale
Triometani	annuale
Solventi clorurati totali	annuale
Litio	annuale
Molibdeno	annuale

Tutti i risultati degli autocontrolli effettuati dal Gestore dell'impianto di recupero devono essere registrati, archiviati su supporto informatico e conservati. Devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo e vanno, in ogni caso, trasmessi alla Provincia territorialmente competente secondo le modalità specificate nella domanda di autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo di cui all'Allegato 3 del Regolamento.

#### 1.4 Gestione dei fuori norma

Il superamento dei limiti al di sopra dei quali il servizio deve essere sospeso, come definiti all'Allegato 1 del presente Regolamento, dovrà essere gestito sulla base delle procedure del piano operativo di sicurezza e intervento per la gestione delle emergenze approvato contestualmente al Piano di Gestione.

## 2. Monitoraggio dell'attività di riutilizzo

### 1. Autocontrolli minimi sui parametri chimici e microbiologici delle acque distribuite.

Il Gestore della rete di distribuzione provvede ai controlli sui parametri di cui alla Sezione 1 della Tabella 1 dell'Allegato 1, eseguendo almeno una misurazione per bimestre.

### 2. Verifica degli effetti ambientali del riutilizzo

Ai fini della verifica di impatto ambientale, nel caso di riutilizzo irriguo il Piano di Monitoraggio e Controllo specifica l'attività di monitoraggio che il Gestore della rete di distribuzione deve svolgere, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 185/2003.

Nel seguito vengono indicati i controlli che possono essere effettuati:

- analisi delle parcelle irrigue (quella più vicina e quella più distante dal punto di consegna dell'affinato alla rete di distribuzione, ed in altri punti di campionamento da stabilirsi);
- analisi del suolo e dei prodotti agricoli.

Le analisi delle parcelle irrigue possono essere di tipo:

- microbiologico (coli fecali, coli totali, streptococchi fecali)
- chimico (cloro/acido per acetico residuo, COD, SAR, solidi sospesi)

Per quel che riguarda le analisi del suolo, si possono prevedere:

- analisi chimico-fisiche su campioni prelevati all'inizio ed alla fine della stagione irrigua, come ad esempio:

- pH;
- sostanza organica (%);
- carbonio (%) o azoto totale (%) o fosforo assimilabile (ppm P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>);
- sodio assimilabile (mEq/100 gr Na);
- potassio assimilabile (mEq/100 gr K<sub>2</sub>O);
- sabbia (%);
- limo (%);
- argilla (%)

- analisi microbiologiche del terreno su campioni prelevati all'inizio ed alla fine della stagione irrigua:

- coliformi totali (UFC/100 ml);
- coliformi fecali (UFC/100 ml);
- streptococchi fecali (UFC/100 ml).

Le analisi sui suoli devono essere effettuate a inizio e fine stagione irrigua per valutare eventuali fenomeni di modifica della struttura chimica e fisica (possibile accumulo di metalli pesanti, accumulo di salinità, ecc.).

Per quel che concerne l'analisi dei prodotti agricoli, si possono prevedere:

- analisi microbiologiche dei prodotti agricoli (es. frutti) al momento della raccolta (avvenuta in tre momenti diversi del ciclo colturale) e dopo uno stoccaggio di 7-13 giorni:

- coliformi totali (UFC/100 cm<sup>2</sup>);
- coliformi fecali (UFC/100 cm<sup>2</sup>);
- streptococchi fecali (UFC/100 cm<sup>2</sup>);
- presenza di Salmonella;
- presenza di Vibrioni;
- presenza di uova di elminti.

### 3. Trasmissione delle informazioni

I risultati del monitoraggio, da eseguire secondo quanto specificato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, ed in particolare i risultati dei controlli di conformità sulla qualità dell'affinato indicati al paragrafo 1.1. e gli esiti del monitoraggio sulle attività di riutilizzo indicati ai paragrafi 2.1 e 2.2, sono trasmessi a cadenza annuale dall'ARPA, dal Gestore dell'impianto di recupero e dal Gestore della rete di distribuzione alla Provincia competente per territorio e responsabile del rilascio dell'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo. La Provincia provvede alla archiviazione dei dati ed alla trasmissione degli stessi alla Struttura regionale responsabile dell'attuazione del PTA, che ne cura, anche attraverso l'implementazione di banche dati informatiche, la messa a disposizione a soggetti terzi che ne facciano richiesta. Le modalità di trasmissione dei dati sono specificate nel Protocollo di Intesa, di cui all'art. 21 del Regolamento.

#### Allegato 5

Distanze di rispetto tra sito di utilizzazione ed aree di accesso pubblico od opere di captazione ad uso potabile

#### Tabella 5

Tipologia di utilizzo    Distanza di rispetto

Riuso civile    500 m da pozzi potabili

Riuso irriguo    500 m da pozzi potabili

Riuso irriguo in aree ad accesso limitato    500 m da pozzi potabili; 30 m da aree di accesso pubblico (se il riuso irriguo delle acque recuperate avviene per aspersione)

Riuso industriale: ricircolo attraverso torri di raffreddamento    90 m da aree di accesso pubblico

Distanza ridotta o eliminata nel caso di alti livelli di disinfezione

Riuso ambientale    500 m da pozzi potabili

#### Allegato 6

Schema di Protocollo di Intesa

Di seguito è riportato uno schema di Protocollo di Intesa da utilizzare come riferimento indicativo nel caso in cui i reflui affinati siano riutilizzati a fini irrigui.

È stato ipotizzato che l'affinamento sia necessario al perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale individuati dal Piano regionale di Tutela delle Acque e che quindi, in coerenza con il disposto della legge regionale n. 27 del 2008 art. 1, comma 1, lettera b), i servizi di affinamento siano parte integrante del Servizio Idrico Integrato.

È stato altresì ipotizzato che l'impianto di affinamento per il recupero dei reflui depurati sia proprietà del Comune e debba, con apposito verbale di consegna, essere trasferito in gestione al soggetto che, nel corpo del testo, è definito "Gestore dell'impianto di recupero".

Alla stessa stregua si fa l'ipotesi che talune strutture accessorie, necessarie alla alimentazione della rete di distribuzione irrigua e presenti all'interno del perimetro dell'impianto di affinamento, passino dalla titolarità del Comune a quella del "Gestore della rete di distribuzione".

Lo schema proposto, opportunamente adattato, può servire da base anche nel caso di riutilizzo per altre destinazioni d'uso.

Assunzione in gestione ed avvio all'esercizio dell'Impianto di Affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione a servizio del Comune di \_\_\_\_\_, della Provincia di \_\_\_\_\_ da parte del "Gestore dell'impianto di recupero"

#### PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Bari,

tra

la Regione Puglia, in persona del Presidente \_\_\_\_\_,

e

la Provincia di \_\_\_\_\_, in persona del Presidente \_\_\_\_\_,

e

il Comune di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco \_\_\_\_\_, legittimato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000,

e

l'Autorità Idrica Pugliese, codice fiscale \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_,

e

"il Gestore della rete di distribuzione", con sede in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_,

e

"il Gestore dell'impianto di recupero", con sede \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_;

## PREMESSO

- che, con in data 30 settembre 2002 con l'atto di "Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia" e relativo disciplinare allegato, sono stati definiti i rapporti inerenti la gestione del S.I.I. dell'ATO Puglia, di cui all'art. 8 L.R. 28/1999 e s.m.i., con salvezza dell'esercizio dei poteri ordinari in materia da parte della Regione Puglia e dell'Autorità d'Ambito a seguito di sua costituzione;

- che, in data 20.12.2002 è stata istituita l'Autorità d'Ambito, denominata "AATO Puglia", avente personalità giuridica di diritto pubblico, mediante sottoscrizione di apposita "Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti fra Enti Locali dell'Ambito Territoriale Ottimale della Regione Puglia";

- che, l'art. 148, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 dispone che "l'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche";

- che, l'art. 1 della legge regionale 26 marzo 2007, n. 8 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)" ha stabilito che "I Comuni e le Province ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale per le risorse idriche (ATO), al fine di garantire la gestione unitaria del Sistema Idrico Integrato (SII) secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e per l'esercizio delle funzioni sopra riportate, costituiscono un consorzio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Regione";

- che, l'art. 2 della stessa Legge ha, inoltre, stabilito che "l'Autorità d'Ambito denominata "AATO Puglia", costituita con convenzione in data 20.12.2002, è un consorzio di enti locali ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" e che la Regione introduce nello schema di convenzione, approvato con Delib.G.R. n. 1724 del 6 novembre 2002, le modifiche necessarie intese ad adeguarne il contenuto all'articolo 31, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- che, con delibera regionale n. 1846 del 13 novembre 2007 la Regione Puglia ha approvato lo Schema di Convenzione per la costituzione, ai sensi del predetto art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, del Consorzio obbligatorio tra i Comuni e le Province ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Pugliese, denominato "Autorità d'Ambito per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia (AATO PUGLIA)";

- che, il Consorzio obbligatorio dell'AATO Puglia è stato costituito con Delib.Ass.Legisl. n. 1 del 27 giugno 2008;

- che, con legge regionale n. 9 del 30 maggio 2011, tutti compiti e le funzioni già assegnati all'Autorità d'Ambito per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia sono stati attribuiti alla "Autorità Idrica Pugliese" istituita con la medesima Legge;

- che, con legge regionale n. 27 del 21 ottobre 2008, concernente modifiche e integrazioni alla L.R. 6 settembre 1999, n. 28, all'art. 1, è stato compreso nella gestione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque usate, l'affinamento delle acque reflue laddove necessario a perseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dal Piano di Tutela delle Acque (PTA);

- che, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA), ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006, è stato approvato in via definitiva con Delib.C.R. n. 230 del 20 ottobre 2009;

- che in attuazione delle Linee Guida, di cui all'allegato 2 della Deliberazione n. 230 del 20 ottobre 2009, nella parte che disciplina gli impianti di riutilizzo delle acque reflue depurate, la Regione Puglia ha approvato il Regolamento Regionale n. del \_\_\_\_\_ recante "Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate";

- che, lo stesso citato Piano di Tutela, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 185/2003, "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152", ha definito un primo elenco degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane destinabili al riutilizzo, già progettati o in fase di realizzazione, tra i quali risulta essere compreso l'impianto di \_\_\_\_\_.

- che, i suddetti impianti devono rispettare quanto previsto dal citato decreto ministeriale e da eventuali sue successive modificazioni e/o integrazioni;

- che, con riferimento all'impianto di depurazione in parola, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia ha previsto il suo inserimento tra quelli per i quali è necessario il perseguimento degli obiettivi di qualità, trattandosi di area \_\_\_\_\_, e pertanto, occorrente di Tutela;

- che, il documento di rimodulazione del Piano d'Ambito, approvato dall'assemblea dell'AATO Puglia in data 27 ottobre 2009, ha tra l'altro previsto, in coerenza con il PTA, il programma di recupero e di riutilizzo delle acque reflue, stabilendo, altresì, che con riferimento a questi impianti può essere assegnata priorità di attivazione a quelli per i quali sussistono motivazioni d'urgenza, nonché le condizioni per una tempestiva messa in esercizio;

- che, lo stesso documento di rimodulazione del Piano d'Ambito prevede che una volta accertato che sussistano le condizioni per la messa in esercizio degli impianti si procederà alla determinazione dei costi necessari alla loro gestione ai fini della necessaria revisione tariffaria.

- che, in coerenza con il disposto del Reg. reg. n. \_\_\_\_\_ del - \_\_\_\_\_ è stato predisposto ed approvato il "Piano di Gestione del sistema di riutilizzo delle acque reflue recuperate" per l'impianto di \_\_\_\_\_;

omissis

- che, il Comune di \_\_\_\_\_ ha realizzato ed è proprietario di un impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue, situato nelle immediate vicinanze dell'impianto di depurazione dei reflui urbani a servizio dell'agglomerato di \_\_\_\_\_, nella Provincia di \_\_\_\_\_, allo stato attuale gestito da \_\_\_\_\_;

- che l'impianto di affinamento ha, da progetto, una capacità massima di trattamento, espressa in termini idraulici, di \_\_\_\_\_ mc/h (\_\_\_\_\_ l/s);
- che l'utilizzo della risorsa recuperata consentirà in pari misura la riduzione del prelievo dai pozzi (ovvero da \_\_\_\_\_) durante la stagione irrigua, e sarà finalizzato ad alleviare lo stress della falda acquifera;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, del D.M. 12 giugno 2003 n. 185 l'acqua reflua recuperata è conferita dal titolare dell'impianto di recupero al titolare della rete di distribuzione, senza oneri a carico di quest'ultimo;
- che la relativa rete di distribuzione irrigua è gestita da \_\_\_\_\_, ed è già funzionante ed alimentata con acqua captata da pozzi (ovvero da \_\_\_\_\_);
- che è stato previsto e realizzato il collegamento della citata rete di distribuzione con l'impianto di affinamento di cui trattasi;
- Tutto ciò premesso e considerato,

#### SI CONVIENE

1. che prima dell'avvio all'esercizio dell'impianto per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di \_\_\_\_\_, in Provincia di \_\_\_\_\_:

a) con verbale di consegna ed allegato verbale di consistenza ed inventario, da sottoscrivere entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, tra il Comune di \_\_\_\_\_, "il Gestore dell'impianto di recupero" ed il "Gestore della rete di distribuzione", si darà espressamente atto della consegna e della presa in carico dell'impianto in parola al "Gestore dell'impianto di recupero", sino al punto immediatamente a valle della stazione di \_\_\_\_\_, ed al "Gestore della rete di distribuzione", per le restanti opere accessorie;

b) la Provincia di \_\_\_\_\_ rilascerà autorizzazione allo scarico con specifica finalità di riutilizzo, ai sensi dell'art. 16 del Reg. reg. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della idonea documentazione redatta da parte dei soggetti interessati secondo le indicazioni dell'Allegato 3 del predetto Regolamento;

c) "il Gestore dell'impianto di recupero" ed il "Gestore della rete di distribuzione", di concerto tra di loro, si impegnano ad adempiere a quanto di propria competenza ai fini dell'acquisizione della predetta autorizzazione provinciale entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo;

2. che, durante il periodo irriguo, i volumi idrici non richiesti dall'utenza irrigua non dovranno essere affinati e questi, così come i reflui depurati al di fuori di tale periodo e così come disposto dall'art. 8 del D.M. n. 185/03, dovranno conseguire i limiti della Tab. \_\_\_\_\_ di cui all'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006, previsti dal PTA ed attenersi alle eventuali prescrizioni dettate dall'autorizzazione allo scarico che sarà rilasciata dalla Provincia di \_\_\_\_\_ ed essere rilasciati nell'attuale recapito dell'impianto di depurazione costituito da \_\_\_\_\_;

3. che, lo scarico di emergenza dell'impianto di affinamento è previsto avvenga come da autorizzazione allo scarico che sarà rilasciata dalla Provincia di \_\_\_\_\_ nel \_\_\_\_\_;

4. che le eventuali acque eccedenti il fabbisogno irriguo, già immesse nella rete di distribuzione dopo il trattamento di affinamento, saranno convogliate nel \_\_\_\_\_

5. che, la gestione della rete di distribuzione irrigua è di competenza di \_\_\_\_\_.

Tutto quanto premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula il presente "Protocollo d'intesa", così come segue:

#### Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 2 Definizione dell'affidamento e stato di consistenza delle opere

L'oggetto del presente "Protocollo d'Intesa" è l'assunzione in gestione e l'avvio all'esercizio dell'impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di \_\_\_\_\_, in Provincia di \_\_\_\_\_, come definito nello stato di consistenza ed inventario allegato ai Verbali di consegna tra il Comune di \_\_\_\_\_, "il Gestore dell'impianto di recupero > ed il < Gestore della rete di distribuzione".

Si intende, pertanto, che l'impianto di affinamento ha origine con l'opera di presa, alimentata dalle acque reflue urbane depurate effluenti dall'impianto di depurazione a servizio del Comune di \_\_\_\_\_, e termina con la stazione di \_\_\_\_\_.

Le opere accessorie poste immediatamente a valle della stazione di \_\_\_\_\_ e ricadenti comunque all'interno del perimetro dell'impianto di affinamento, diventano parte della rete irrigua in quanto funzionali alla stessa.

Il Comune di \_\_\_\_\_ si impegna ad ultimare eventuali lavori, come evidenziato in contraddittorio con "il Gestore dell'impianto di recupero" nel verbale di consistenza, ed a consegnare l'impianto completo ed in grado di funzionare.

#### Art. 3 Consegna dell'opera

La consegna dell'impianto di affinamento dal Comune di \_\_\_\_\_ al "Gestore dell'impianto di recupero" si intenderà avvenuta con il "Verbale di consegna" richiamato nelle premesse.

La consegna delle opere accessorie, presenti all'interno del perimetro dell'impianto di affinamento, dal Comune di \_\_\_\_\_ al "Gestore della rete di distribuzione" si intenderà avvenuta con il medesimo "Verbale di consegna" richiamato nelle premesse.

#### Art. 4 Avvio all'esercizio dell'opera.



Le parti danno atto che l'avvio all'esercizio dell'impianto di affinamento di cui al presente protocollo avverrà con le modalità previste nel presente protocollo, nel verbale di consegna e nell'autorizzazione provinciale allo scarico con specifica finalità di riutilizzo richiamati in premessa, entro l'inizio della stagione irrigua \_\_\_\_\_ e secondo il "Piano di Gestione del sistema di riutilizzo delle acque reflue recuperate" redatto da \_\_\_\_\_ ed approvato dalla Regione Puglia con \_\_\_\_\_.

#### Art. 5 Termini di validità del Protocollo d'Intesa.

L'affidamento in gestione dell'impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di \_\_\_\_\_, ha durata per il medesimo periodo di validità della vigente Convenzione del S.I.I., richiamata nelle premesse, e quindi fino al 31.12.2018, fatte salve successive e diverse disposizioni emanate dalla Regione Puglia in merito alla competenza della gestione delle opere oggetto del presente disciplinare.

#### Art. 6 Tempi di consegna dei reflui affinati.

La consegna delle acque reflue trattate dall'impianto di affinamento, ai fini della distribuzione irrigua, avverrà nel periodo interessato di ogni anno così come riportato indicato nel "programma annuale di utilizzo della risorsa irrigua", che è parte integrante del Piano di Gestione di cui alle premesse.

Durante il periodo di cui al comma precedente, "il Gestore dell'impianto di recupero" si impegna a trattare nell'impianto di affinamento le acque reflue depurate ed a consegnarle al "Gestore della rete di distribuzione" che si impegna a prelevarle integralmente ed a provvedere alla successiva distribuzione nel distretto irriguo denominato \_\_\_\_\_.

Il "Gestore della rete di distribuzione" si riserva la facoltà di modificare il "programma annuale di utilizzo della risorsa irrigua" in relazione alla possibile mutazione delle esigenze degli utilizzatori finali, dandone comunicazione al "Gestore dell'impianto di recupero", all'Autorità Idrica Pugliese, alla Provincia di \_\_\_\_\_, al Comune di \_\_\_\_\_, alla Regione Puglia ed all'ARPA Puglia con congruo anticipo rispetto all'inizio della stagione irrigua.

Nel caso in cui la portata trattata dall'impianto di depurazione risulti superiore a quella richiesta dal comparto irriguo, per le modalità di trattamento della quota parte eccedente si farà riferimento a quanto richiamato nelle premesse, secondo cui i volumi idrici non richiesti dall'utenza irrigua, nel periodo irriguo, non dovranno essere trattati dall'impianto di affinamento e questi, così come i reflui depurati durante il periodo di non utilizzo irriguo, dovranno conseguire i limiti della Tab. \_\_\_\_\_ di cui all'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 previsti dal PTA e le eventuali prescrizioni dettate dall'autorizzazione allo scarico che sarà rilasciata dalla Provincia di \_\_\_\_\_ ed essere rilasciati nell'attuale recapito dell'impianto di depurazione costituito da \_\_\_\_\_.

Il "Gestore dell'impianto di recupero" assicurerà in ogni caso la custodia e la gestione manutentiva dell'impianto di affinamento anche al di fuori del periodo di cui al "programma annuale di utilizzo della risorsa irrigua".

#### Art. 7 Sospensione erogazione acque affinate.

Nel caso in cui, durante il periodo irriguo, per qualsivoglia motivo "il Gestore dell'impianto di recupero" dovesse sospendere la fornitura delle acque trattate ne darà preventiva comunicazione al "Gestore della rete di distribuzione", alla Provincia di \_\_\_\_\_, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Regione Puglia ed al Sindaco del Comune interessato con congruo anticipo per consentire al "Gestore della rete di distribuzione" di organizzare e garantire l'erogazione alternativa della risorsa agli utenti.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, nulla a qualsiasi titolo sarà dovuto dal "Gestore dell'impianto di recupero" in favore del "Gestore della rete di distribuzione".

Il "Gestore dell'impianto di recupero" si riserva la facoltà di sospendere in parte o in tutto l'erogazione delle acque affinate, anche senza preventiva comunicazione e senza che ciò possa comportare motivo di richiesta di risarcimento ad alcun titolo da parte del "Gestore della rete di distribuzione", esclusivamente nel caso di improvviso malfunzionamento dell'impianto di depurazione e/o di affinamento per cause impreviste ed imprevedibili non riconducibili alla volontà del "Gestore dell'impianto di recupero".

#### Art. 8 Sospensione trattamenti di affinamento.

Qualora durante il periodo di impiego delle acque affinate "il Gestore della rete di distribuzione", decida di non utilizzare in parte o in tutto la risorsa ne dovrà dare comunicazione al "Gestore dell'impianto di recupero", alla Provincia di \_\_\_\_\_, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Regione Puglia ed al Sindaco del Comune interessato, indicando i tempi di non utilizzazione della risorsa e la relativa motivazione.

Il "Gestore dell'impianto di recupero" pertanto, nei tempi di cui al comma precedente, sospenderà i trattamenti di affinamento limitandosi, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 185/03, a restituire all'ambiente un refluo secondo i limiti della Tab. \_\_\_\_\_ di cui all'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006, previsti dal PTA e le eventuali prescrizioni dettate dall'autorizzazione allo scarico che sarà rilasciata dalla Provincia di \_\_\_\_\_.

Il "Gestore dell'impianto di recupero" si riserva altresì di sospendere i trattamenti di affinamento, limitandosi, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 185/03, a restituire all'ambiente un refluo secondo i limiti della Tab. \_\_\_\_\_ di cui all'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006, previsti dal PTA e le eventuali prescrizioni dettate dall'autorizzazione allo scarico che sarà rilasciata dalla Provincia di \_\_\_\_\_, qualora, anche in mancanza di comunicazione da parte del "Gestore della rete di distribuzione", dovesse verificare che la risorsa affinata non venga prelevata nei quantitativi previsti, per un tempo superiore a 48 ore, durante la stagione irrigua nel periodo di cui al "programma annuale di utilizzo della risorsa irrigua".

Prima di sospendere i trattamenti il "Gestore dell'impianto di recupero" ne darà preventiva comunicazione al "Gestore della rete di distribuzione", alla Provincia di \_\_\_\_\_, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Regione Puglia ed al Sindaco del Comune interessato.

#### Art. 9 Controlli di qualità delle acque reflue affinate ai fini del riutilizzo.

Il "Gestore dell'impianto di recupero", fatta salva la verifica di funzionamento dell'impianto a regime, ha l'obbligo di effettuare gli autocontrolli di competenza ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Reg. reg. n. \_\_\_\_\_ e di rispettare i requisiti di qualità dell'effluente dell'impianto di affinamento, nel punto di consegna dei volumi idrici destinati all'utenza irrigua, durante il periodo di utilizzazione della risorsa, secondo le modalità e la frequenza prescritte dall'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo rilasciata dalla competente Provincia \_\_\_\_\_.

Il "Gestore dell'impianto di recupero" dovrà provvedere all'immediata sospensione della consegna alla distribuzione irrigua del refluo in uscita dal trattamento di affinamento qualora, nel corso dei controlli, risultino verificarsi le condizioni sospensive di cui all'autorizzazione allo scarico, dandone immediata comunicazione all'Autorità Idrica Pugliese, alla Provincia di \_\_\_\_\_, alla Regione Puglia, all'ARPA Puglia, al Sindaco del Comune interessato ed al "Gestore della rete di distribuzione".

Il "Gestore della rete di distribuzione" ha l'obbligo di effettuare il monitoraggio ai fini della verifica dei parametri chimici e microbiologici delle acque reflue recuperate che vengono distribuite e degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo, e di trasmetterne i risultati alla Regione Puglia ai sensi dell'art. 18 comma 4 del Reg. reg. n. \_\_\_\_\_.

Ai sensi del presente articolo, il punto di consegna alla rete di distribuzione irrigua è individuato nel punto immediatamente a valle della stazione di \_\_\_\_\_. I campionamenti da parte del "Gestore della rete di distribuzione" dovranno essere concordati preventivamente, effettuati a valle del punto di consegna ed in contraddittorio con il personale responsabile che verrà indicato dal "Gestore dell'impianto di recupero".

I campionamenti, salvo casi eccezionali, dovranno essere effettuati nel corso degli ordinari orari lavorativi.

Il "Gestore della rete di distribuzione" provvede all'immediata comunicazione all'Autorità Idrica Pugliese, alla Provincia di \_\_\_\_\_, alla Regione Puglia, all'ARPA Puglia, al Sindaco del Comune interessato ed al "Gestore dell'impianto di recupero" di eventuali anomalie rilevate nel corso delle attività di monitoraggio.

La Provincia di \_\_\_\_\_ prescriverà, nel provvedimento autorizzativo allo scarico con specifica finalità di riutilizzo, la modalità e la frequenza di eventuali ulteriori controlli in aggiunta o in sostituzione dei controlli indicati nel "Piano di Monitoraggio e Controllo" che è parte integrante del Piano di gestione di cui alle premesse.

#### Art. 10 Comunicazione interventi manutentivi.

Il "Gestore dell'impianto di recupero", oltre ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto stesso, che ove incidenti sul processo di affinamento verranno preventivamente comunicati al "Gestore della rete di distribuzione" oltre che all'Autorità Idrica Pugliese, alla Provincia di \_\_\_\_\_, alla Regione Puglia ed all'ARPA Puglia, si riserva la facoltà di intervenire a propria insindacabile discrezione sui processi di affinamento, senza che la stipula del presente protocollo possa costituire ostacolo alcuno.

Il "il Gestore dell'impianto di recupero". si impegna a comunicare al "Gestore della rete di distribuzione", all'Autorità Idrica Pugliese, alla Provincia di \_\_\_\_\_, alla Regione Puglia ed all'ARPA Puglia con congruo anticipo ogni eventuale intervento manutentivo che possa incidere sulla qualità e quantità dell'effluente affinato, specificandone la natura, fermo restando il rispetto dei limiti della Tab. \_\_\_\_ di cui all'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006, indicati dal PTA e dall'autorizzazione rilasciata dalla competente Provincia di \_\_\_\_\_. I tempi dell'intervento andranno concordati con il "Gestore della rete di distribuzione" per evitare criticità agli utenti finali.

#### Art. 11 Costi energia elettrica.

Il "Gestore della rete di distribuzione" corrisponderà al "Gestore dell'impianto di recupero" il costo dell'energia elettrica necessaria all'esercizio di opere non funzionali all'affinamento ma indispensabili alla alimentazione della rete di distribuzione.

A tal fine "il Gestore dell'impianto di recupero" installerà a propria cura, ma a spese del "Gestore della rete di distribuzione" un sistema che consenta di misurare i consumi di energia elettrica da parte del "Gestore della rete di distribuzione" e conseguentemente di fissare gli importi da addebitargli.

#### Art. 12 Manutenzione a valle del punto di consegna.

Il "Gestore della rete di distribuzione" si impegna a provvedere a propria cura e spese alla manutenzione delle opere accessorie civili, idrauliche ed elettromeccaniche, che siano all'interno dell'area dell'impianto di recupero e siano funzionali alla alimentazione della rete irrigua, concordando con il "Gestore dell'impianto di recupero" ogni necessità di accesso ed intervento. La consegna di dette opere accessorie dovrà essere sancita con apposito verbale.

#### Art. 13 Oneri di gestione e di manutenzione - Corrispettivo del servizio.

Sono a carico del "Gestore dell'impianto di recupero" tutti gli oneri di gestione e manutenzione ordinaria rivenienti dalla conduzione delle opere affidate al medesimo ai sensi del presente Protocollo d'Intesa.

Ai sensi della L.R. n. 27/2008, tali oneri verranno compensati al Gestore attraverso la tariffa del Servizio Idrico Integrato, secondo quanto già previsto dal \_\_\_\_\_.

Gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento dell'impianto di affinamento, saranno effettuati a cura del Gestore, previa autorizzazione dell'Autorità Idrica Pugliese e posti a carico della Tariffa del Servizio Idrico Integrato, secondo quanto già previsto dal \_\_\_\_\_.

A tal riguardo, in ragione del "programma annuale di utilizzo della risorsa irrigua" che è parte integrante del Piano di Gestione, il "Gestore dell'impianto di recupero", al termine di ciascun anno di gestione, comunicherà all'Autorità Idrica Pugliese i costi di gestione e manutenzione, anche

straordinaria, ai fini della necessaria revisione tariffaria, ai sensi di quanto previsto da \_\_\_\_\_.

Resta fermo che ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 185/03 l'acqua reflua affinata e recuperata è conferita dal "Gestore dell'impianto di recupero" al "il Gestore della rete di distribuzione", senza oneri a carico di quest'ultimo.

#### Art. 14 Responsabilità.

Il "Gestore dell'impianto di recupero" non risponderà delle eventuali conseguenze derivanti dalla temporanea diminuzione della quantità di refluo affinato, qualora tali circostanze risultassero determinate da cause non riconducibili alla diretta responsabilità dello stesso gestore dell'impianto.

Resta a carico del "Gestore della rete di distribuzione" ogni responsabilità sulla rete di distribuzione a valle del punto di consegna di cui al precedente art. 9.

Sarà consentito al "Gestore della rete di distribuzione", previa intesa con "il Gestore dell'impianto di recupero" sancita da apposito atto, e nel rispetto delle norme di sicurezza, l'accesso ai manufatti ed agli impianti ove è allocato il punto di consegna alla rete di distribuzione irrigua.

#### Art. 15 Monitoraggio tecnico ed economico.

Il "Gestore dell'impianto di recupero" ed "il Gestore della rete di distribuzione" dovranno effettuare il monitoraggio tecnico ed economico delle attività e dovranno redigere una relazione sui risultati di gestione.

La relazione dovrà essere trasmessa annualmente alla Regione Puglia, all'Autorità Idrica Pugliese ed al Comune di \_\_\_\_\_

La Regione Puglia \_\_\_\_\_

La Provincia di \_\_\_\_\_

Il Comune di \_\_\_\_\_

L'Autorità Idrica Pugliese \_\_\_\_\_

"il Gestore della rete di distribuzione" \_\_\_\_\_

"il Gestore dell'impianto di recupero" \_\_\_\_\_

Il presente provvedimento sarà notificato dalla Regione Puglia a:

- Azienda Sanitaria Locale di \_\_\_\_\_
- ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di \_\_\_\_\_.

Allegato 7

Contenuti del Piano di Gestione. Informazioni occorrenti e responsabilità (rif. art. 5 del Regolamento)